



# CITTÀ DI ROCCADASPIDE

*Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

PROVINCIA DI SALERNO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



Prot. N. 23329 DEL 29/12/2020

ORDINANZA N. 41

**Oggetto: divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, "botti", mortaretti, razzi od altri fuochi pirotecnici dal 29 Dicembre 2020 al 7 Gennaio 2021.**

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che durante il periodo delle festività di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio. lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e botti vari;

**CONSIDERATO** che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

**RITENUTO**, pertanto, necessario vietare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi su tutto il territorio comunale, a tutela della pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la legge 24/11/1981. n. 689 c successive integrazioni e modificazioni;

## ORDINA

nel periodo dal 29 Dicembre 2020 al 7 Gennaio 2021, su **tutto il territorio comunale è vietata l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, di mortaretti, bombette, razzi ed altri fuochi pirotecnici.**

*L'Amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente il ricorso ai soli strumenti coercitivi, fa appello soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che l'accensione di petardi (botti) e fuochi pirotecnici in genere, può avere per la sicurezza propria e degli altri.*

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, **fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 673 e 703 C.P. e dalla legislazione statale vigente**, con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica, in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale li 29.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luogotenente Giuseppe Miano



IL SINDACO

Avv. Gabriele Iuliano